



Prima Pagina	Scommesse Sportive	Scommesse Ippiche	eSport	Poker	Poker on line	Casinò	Casinò on line	Giochi on line	Totocalcio e Totogol	G				
Lotterie	Lotto	SuperEnalotto	WinForLife	VLT	Newslot	Bingo	Diritto	Personaggi	Politica	Eventi	Estero	Quote	Dati	Esercenti

## Coronavirus, bozza DPCM: proroga al 31 luglio misure contenute nel DPCM dell'11 giugno. Nessuna novità per i giochi. Ecco il testo della bozza

13/07/2020 14:58



Domani il Governo dovrebbe emanare un nuovo DPCM in cui conferma e proroga le misure di prevenzione del contagio sino al 31 luglio. Nella bozza che Agimeg ha potuto visionare, non ci sono novità per il settore dei giochi ma verranno mantenuti in vigore l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale all'interno degli esercizi commerciali, come previsto dal provvedimento del Governo Conte datato

11 giugno 2020. Inoltre, vengono prorogate le linee guida dettate dal Ministero della Salute per le persone provenienti dai paesi fuori dall'area Schengen (ordinanza 30 giugno 2020) e prolungato il divieto di transito e accesso per 14 paesi. Al vaglio dell'esecutivo vi è anche la proroga dello stato di emergenza. Il Governo starebbe pensando di prolungarlo fino al 31 ottobre. Di seguito la bozza del nuovo DPCM:

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

### Articoli recenti

Dossier Servizio di Bilancio, DL Rilancio: "Fondo per sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogiochi"

Scommesse calcio, Serie A, Immobile-CR7: su Betaland il portoghese è favorito per il titolo di capocannoniere

Coronavirus, bozza DPCM: proroga al 31 luglio misure contenute nel DPCM dell'11 giugno. Nessuna novità per i giochi. Ecco il testo della bozza

Minenna (Dir. Gen. ADM): "Garantiamo il forte impegno di ADM per assicurare legalità e trasparenza nel settore dei tabacchi ed in quello dei giochi"

Agcom: domani il Parlamento dovrebbe nominare i nuovi commissari, ma non è escluso uno slittamento delle nomine

Scommesse calcio SportitaliaBet: Atalanta tra le favorite per la Champions League, a quota 10,00

Scommesse calcio Serie A: Atalanta, un rullo schiacciaquote. Il successo con il Brescia a 1,16, l'Over piomba a 1,25 su Snai

Consiglio di Stato conferma le fasce orarie di Roma Capitale per slot e vlt: "Spegnerle le macchine negli orari non consentiti non viola la convenzione"

Scommesse, Palermo: condanne per oltre un secolo al clan di Brancaccio, tra gli interessi anche le scommesse clandestine

FIT: "Servizi in tabaccheria: puntare forte su settore della bollettazione con LIS, senza dimenticare mercato Postepay"

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2020, n. \_\_\_\_;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visti i verbali n. \_\_\_\_ di cui alle sedute del \_\_\_\_ del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le

autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020.
2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno e 9 luglio 2020, richiamate in premessa.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ac/AGIMEG

In Evidenza **Politica**

 Mi piace 5



Articolo precedente

Prossimo articolo

**Minenna (Dir. Gen. ADM): "Garantiamo il forte impegno di ADM per assicurare legalità e trasparenza nel settore dei tabacchi ed in quello dei giochi"**

**Scommesse calcio, Serie A, Immobile-CR7: su Betaland il portoghese è favorito per il titolo di capocannoniere**

Commenti: 0

Ordina per **Meno recenti** ↕



Aggiungi un commento...

 Plug-in Commenti di Facebook

**ARTICOLI CORRELATI**

**ALTRO DALL'AUTORE**

